



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nei'adunanza dell'11 febbraio 2015, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario



VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;


Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Spinea (VE), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota del 20 ottobre 2014, prot. n. 7610, con la quale il



magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 33915 del 10 novembre 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8042 dell'11 novembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,


P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Spinea



(VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell' 11
febbraio 2015.

Il Magistrato relatore
Dott.ssa Francesca D'Imita

Il Presidente f.f.
Dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria il 22/04/2015

Il Direttore di Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di
SPINEA (VE)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
SPINEA (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 – Comune di SPINEA.

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 11 febbraio 2015, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzano alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, sono emerse criticità nella gestione dei residui (attivi e passivi) e degli organismi partecipati in perdita.

In merito a ciò, con nota istruttoria del 20.10.2014, prot. n. 0007610, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 10.11.2014, prot. n. 0033915, con riguardo alla prima contestazione, ha fatto presente di essere coinvolto nella sperimentazione sull'armonizzazione contabile a decorrere dal 2014 e che, già con l'approvazione del rendiconto 2013 e con il conseguente riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, avrebbe azzerato i valori di alcuni residui attivi in conto capitale e ridotto i



residui passivi vetusti in conto capitale; con riguardo alla seconda, ha relazionato sulla situazione finanziaria delle società partecipate in perdita, ha risposto sul contestato scostamento tra debiti e crediti reciproci con l'ACTV s.p.a. e la VERITAS s.p.a. e sulla mancata rendicontazione da parte di alcune partecipate indirette.

Tali chiarimenti non esimono la Sezione dal sottolineare che:

- al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere al riaccertamento degli stessi. Trattasi di un controllo sostanziale, che si effettua non solo mediante la verifica della ragione, del titolo giuridico e della giustificazione dei debiti esistenti, ma anche dell'effettività dell'obbligo di pagare, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il mantenimento in bilancio dei residui passivi, infatti, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivo (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.). La Sezione, pertanto, invita l'ente ad operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. Analogamente, il mantenimento in bilancio di residui attivi è subordinato all'espletamento, al termine di ciascun esercizio, della verifica sostanziale, e non solo formale, della effettività del credito, attraverso l'accertamento della sussistenza del titolo giuridico sul quale si fonda, dell'esistenza del debitore, dell'esatto ammontare e, soprattutto, della sussistenza di un ragionevole grado di certezza in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità dello stesso, onde evitare che concorrano a formare il c.d. avanzo di amministrazione, utilizzabile nell'esercizio successivo, anche poste attive non veritiere ed attendibili;

- l'utilizzo di risorse pubbliche, anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dimita

